



# Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV *Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese*

## Risoluzione n. 331003 del 20 ottobre 2016

**Oggetto: D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) – Interpretazione articolo 83**

Con nota pervenuta per e-mail, codesto Comune ha chiesto alla scrivente Direzione Generale chiarimenti in merito a quanto disposto dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Nello specifico, ha evidenziato che il comma 3 del citato articolo 83 prevede alcune esclusioni in materia di applicazione della documentazione antimafia, in particolare per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro, con la conseguenza che le norme citate nulla dispongono in merito alla disciplina applicabile nelle ipotesi in cui il valore economico del provvedimento da rilasciare non sia determinabile, anche nell'ipotesi in cui l'attività privata sia intrapresa sulla base di una segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) sostitutiva del provvedimento amministrativo.

Pertanto, ha formulato i seguenti quesiti:

- se nel caso in cui l'attività venga intrapresa tramite SCIA, l'autocertificazione rilasciata dall'interessato ai sensi dell'articolo 89 del Codice Antimafia possa essere sottoposta a controlli a campione (ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000) oppure se per ogni autocertificazione presentata debba essere richiesta la documentazione antimafia;
- se nel caso in cui debba essere rilasciato un provvedimento espresso il cui valore non risulta determinabile, la documentazione antimafia debba sempre essere richiesta oppure se sia possibile effettuare controlli a campione.

Con la nota n. 162127 dell'8-6-2016, la scrivente Direzione Generale, con riferimento al primo quesito ha ritenuto, salvo diverso avviso del Ministero dell'Interno, che rientri nella facoltà dell'Ente locale individuare la modalità a campione ai fini della verifica del requisito richiesto.

Con riferimento al secondo quesito, ha rinviato al parere del competente Ministero dell'Interno, il quale ha risposto con nota n. 555-DOC/CRIM/CRO/5017/16 del 1 agosto 2016, il cui contenuto è stato diffuso dalla scrivente Direzione Generale con l'allegata nota n. 281789 del 7-9-2016.



Ad integrazione di quanto già precisato, il Ministero dell'Interno ha inoltrato un'ulteriore nota di chiarimenti, la n. 557/PAS/U/014203 del 15-9-2016, il cui contenuto di seguito si riporta:

*“Al riguardo, in relazione al primo quesito, gli Uffici di questo Dipartimento competenti in materia di interpretazione della normativa antimafia hanno concordemente ritenuto di condividere le argomentazioni di codesto Dicastero ritenendo pertanto che, nel caso di specie, rientri nella facoltà dell'ente locale individuare la modalità a campione ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità e morali richiesti all'interessato per svolgere la propria attività economica.*

*In relazione all'ulteriore quesito sollevato, gli stessi Uffici hanno espresso l'avviso che, nell'ipotesi in cui debba essere rilasciato un provvedimento esplicito il cui valore non sia determinabile, rientri nella facoltà degli enti locali individuare la modalità per esperire le verifiche antimafia, dal momento che i soggetti di cui all'articolo 83, comma 1 del D. Lgs. n. 159/2011, nei casi di specie, sono comunque legittimati, seppure non obbligati, ad acquisire la documentazione antimafia.*

*Si consideri, da un lato, che, con riferimento alle ipotesi cosiddette sottosoglia individuate dall'articolo 83, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011 (limite di 150.000 euro), il legislatore ha sancito esclusivamente la non obbligatorietà della documentazione antimafia: dall'altro, che tramite i Protocolli d'intesa stipulati tra enti locali o stazioni uniche appaltanti e Prefetture, sovente vengono pattuite soglie di verifica ai fini antimafia bel al di sotto dei limiti individuati come obbligatori dal legislatore nazionale e/o comunitario.*

*E' stato, altresì, fatto presente che nessuna preclusione può essere frapposta laddove motivi di opportunità suggeriscano di estendere l'attività di verifica anche in presenza di un provvedimento espresso il cui valore non sia determinabile, atteso che, in esito alla stessa, la Prefettura, ai sensi dell'articolo 1-septies, D.L. n. 629/1982, richiamato dall'articolo 84, comma 4 del Codice antimafia, potrebbe, tra l'altro, procedere ad un comunicazione alle Autorità preposte alla vigilanza di settore.*

*Si soggiunge, infine, che il predetto orientamento risulta avvalorato anche da costante giurisprudenza (consiglio di Stato, sez. III, n. 3386 del 4 luglio 2014; Consiglio di Stato, sez. III, n. 3874 del 21 luglio 2014)”.*

IL DIRETTORE GENERALE  
Gianfrancesco Vecchio